



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 2

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 26 novembre 2021

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 5 novembre 2021 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Alessandro Avagliano	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 27/10/2021, pervenuto in pari data, prot.n.420, proposto dalla Petrarca Rugby SSDARL, in persona del Consigliere delegato Vittorio Munari, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 20 ottobre 2021, Comunicato A/01/GS, pubblicato in data 21/10/2021, con cui il sodalizio reclamante, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie A, Girone 2, in data 17/10/2021, Petrarca Rugby SSDARL v Verona Rugby Catania SSDARL, è stato dichiarato perdente con il risultato di 20 a 0 (mete 4-0) in favore della Verona Rugby SSDARL, in luogo del risultato conseguito sul campo di 23 a 23 (mete 2-2), per la violazione dell'art. 30/1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, dell'art. 16, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, e della Regola di Gioco 3 del Rugby Union (edizione 2021) punti 8, 13, 15 e 16, nonché delle Circolari Informative C.N.Ar. n.15/2008-2009 e n.4/2020-2021.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la società Petrarca Rugby SSDARL ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento e/o la riforma con conseguente omologazione della gara oggetto del gravame con il risultato conseguito sul campo.

La predetta società espone che, in ottemperanza alla normativa vigente, aveva presentato una lista gara con n.18 giocatori, indicando nella stessa n.4 giocatori di "prima linea", tutti schierati in campo, di cui tre in prima linea e il quarto, Andrea Libero, "con il n.7 ma disponibile, secondo le necessità, a ricoprire anche un ruolo di prima linea".



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La stessa società deduce che, successivamente al 30' minuto del secondo tempo, quando era stato espulso temporaneamente il proprio giocatore di prima linea con il n.1 Alessandro Fioriti, in occasione della prima mischia era stato fatto rientrare in campo il giocatore n.7 Andrea Libero, in precedenza sostituito per motivi tecnici, quale giocatore di prima linea, ma *“il Direttore di gara, per scelta autonoma, decideva di giocare la mischia secondo la modalità “no contest”, senza consultarsi con gli allenatori o i capitani.* Lamenta, in particolare, che, al contrario di quanto riportato nel referto arbitrale, l'allenatore Sig. Graziano Ravanelli nell'occasione della prima mischia successiva all'espulsione temporanea non avrebbe mai comunicato che il giocatore n.7 Andrea Libero non era in grado di ricoprire il ruolo di pilone sinistro, ma solo che lo stesso *“appariva affaticato per la durezza dell'incontro”* e, quindi, l'arbitro sarebbe incorso in un abbaglio.

La difesa della reclamante, inoltre, rappresenta che già nel corso del secondo tempo della stessa partita, prima della sua sostituzione per motivi tecnici, il sig. Libero si era scambiato di ruolo con il Sig. Fioriti nella disputa delle mischie, andando a coprire il ruolo di pilone sinistro, e, quindi, nessuna ragione concreta impediva allo stesso di ricoprire detto ruolo anche dopo l'espulsione temporanea del sig. Fioriti.

La società Petrarca Rugby, inoltre, lamenta che il direttore di gara non potrebbe discostarsi dalle indicazioni della lista gara e, pertanto, quando sono presenti in campo i giocatori qualificati a coprire i ruoli di prima linea, le mischie si dovrebbero disputare regolarmente *“salvo che per ragioni di sicurezza da esplicitare ai capitani ed agli allenatori”.*

Al reclamo era allegato anche un video della partita oggetto di impugnazione.

La discussione dell'impugnazione veniva fissata con ordinanza del 29 ottobre 2021 per la camera di consiglio della Corte del 5 novembre 2021, e per detta seduta in ragione del contenuto del reclamo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, era convocato il Sig. Franco Rosella, arbitro della gara.

Alla camera di consiglio del 5 novembre 2021 compariva per la società reclamante l'Avv. Fulvio Lorigiola, munito di apposita delega, il quale illustrava il reclamo precisando che l'allenatore avrebbe riferito all'assistente dell'arbitro che avrebbe fatto entrare il sig. Libero anche se era



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

stanco e che, quindi, l'assistente dell'arbitro avrebbe inteso, invece, che il giocatore non fosse in grado di ricoprire il ruolo di pilone; insisteva, pertanto, per l'accoglimento del reclamo.

Successivamente, era sentito sui fatti oggetto del reclamo il Sig. Franco Rosella e all'esito, in ragione di quanto riferito dallo stesso sig. Rosella, il Collegio, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, disponeva l'immediata audizione del Sig. Ferdinando Cusano, assistente dell'arbitro della gara, il quale riferiva sui fatti oggetto del reclamo.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in Camera di Consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che la gara in data 17 ottobre 2021 tra Petrarca Rugby SSDARL e Verona Rugby SSDARL si è disputata dal minuto 36 del secondo tempo fino al termine con mischie *no contest* poiché l'odierna reclamante, in violazione della normativa vigente, alla prima occasione in cui si era necessario non avrebbe messo a disposizione il sostituto del giocatore di prima linea che era stato in precedenza espulso temporaneamente, in modo da consentire la prosecuzione della partita con mischie con contesa.

Prima di esaminare il merito dell'appello, è opportuno ricordare che il video della partita offerto in comunicazione dall'odierna reclamante non può evidentemente essere preso in considerazione ai fini del decidere, in quanto la fattispecie oggetto del reclamo non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva.

Preliminarmente, inoltre, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Al riguardo, sul fatto oggetto di reclamo, si rileva che l'arbitro Sig. Franco Rosella nel proprio referto ha scritto: *"Al minuto 30 del 2 tempo è stato ammonito il giocatore con la maglia n.1 (1L pilone sinistro) della società Petrarca Rugby. Al minuto 36 a seguito dell'assegnazione di una*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

mischia, l'allenatore comunicava che il giocatore n.7, unico giocatore 1L rimanente nella lista di 18 giocatori, non era in grado di ricoprire il ruolo di pilone sinistro pertanto da quel momento si sono svolte mischie in modalità no contest. Per garantire la disputa delle mischie no contest con 3 giocatori di prima linea è rientrato il giocatore n.7 (1L), per poi ri-uscire al 40', al termine dei 10' di espulsione temporanea del n.1".

Dal referto, quindi, risulta che dal 36' minuto del secondo tempo della gara in questione sono state giocate mischie *no contest* in quanto al momento in cui si era resa necessaria la presenza di un giocatore per il ruolo di pilone sinistro per il Petrarca Rugby, poiché in precedenza al 30' minuto il giocatore di prima linea n.1 Alessandro Fioriti era stato espulso temporaneamente, il giocatore n.7 Andrea Libero, indicato nella lista gara come giocatore di prima linea e già sostituito per motivi tecnici nel corso della partita, è rientrato in campo, ma l'allenatore del Petrarca Rugby comunicava che lo stesso *"non era in grado di ricoprire il ruolo di pilone sinistro"*. In ragione del contenuto del reclamo la Corte, ad integrazione del referto, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire il Sig. Franco Rosella, arbitro della gara, il quale ha riferito quanto segue: *"Alla prima mischia successiva all'uscita per cartellino giallo del giocatore n.1, pilone sinistro del Petrarca Padova, Alessandro Fioriti, è stato fatto rientrare il giocatore n.7 del Petrarca Padova, che era stato sostituito in precedenza per motivi tecnici. Nell'occasione ho ricevuto via radio dal mio Assistente Sig. Ferdinando Cusano, che era a bordo campo, "l'informazione di procedere con mischie no contest in quanto l'allenatore del Petrarca gli aveva detto 'proseguiremo con mischie no contest perché il giocatore non è in grado di ricoprire il ruolo di pilone sinistro del giocatore da sostituire". Non ricordo se lo stesso giocatore in precedenza aveva partecipato a mischie in prima linea"*.

Alla luce di quanto riferito dal Sig. Rosella la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, decideva di sentire anche l'assistente dell'arbitro della gara, Sig. Ferdinando Cusano, il quale sui fatti oggetto di reclamo dichiarava: *"a seguito del cartellino giallo comminato al n.1. Alessandro Fioriti, che ricopriva il ruolo di pilone sinistro, in occasione della prima mischia è stato fatto entrare il n.7, Andrea Libero, che era stato in precedenza*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sostituito per scelta tecnica. Nell'occasione l'accompagnatore del Petrarca si è consultato con l'allenatore che ha detto "facciamo no contest" e di ciò ho informato l'arbitro via radio. Preciso che l'allenatore ha detto che si disputavano mischie no contest senza indicarne il motivo. Non ricordo se precedentemente, nel corso della gara lo stesso giocatore aveva partecipato a mischie in prima linea".

Ciò posto, per la corretta valutazione del reclamo, innanzitutto, il Collegio ritiene opportuno esaminare come le Regole del Gioco disciplinano il caso di specie.

Il Collegio osserva che la disciplina vigente in materia, Regola 3 punto 8 delle Regole di Gioco, richiamata nel provvedimento impugnato, stabilisce il numero minimo di giocatori di prima linea in base al numero dei giocatori indicati nella lista gara, e gli obblighi minimi per i rimpiazzi.

In particolare, per le rose di giocatori da n.16 giocatori a n.18 giocatori, quale è il caso di specie, il numero minimo di giocatori di prima linea da inserire nella lista gara è di n.4 giocatori, i quali *"devono essere in grado di sostituire un giocatore alla prima occasione in cui venga richiesto (pilone o tallonatore)"*.

Il punto 11 della stessa Regola di Gioco prevede che *"un giocatore nominato come sostituzione di prima linea può iniziare la gara in un'altra posizione"* e il punto 13 della medesima Regola precisa che *"le mischie diventeranno senza contesa se una delle due squadre non è in grado di schierare un giocatore di prima linea adeguatamente preparato o se lo ordina l'arbitro"*.

Il punto 16, inoltre, stabilisce che *"Quando un giocatore di prima linea abbandona l'area di gioco, per infortunio o sostituzione temporanea o permanente, l'arbitro chiede se in quel momento la squadra in questione può continuare la gara con mischie con contesa. Se all'arbitro viene comunicato che la squadra non può giocare mischie con contesa, l'arbitro ordinerà mischie senza contesa. Se il giocatore rientra in campo o se entra in campo un altro giocatore di prima linea, possono riprendere le mischie con contesa"*.

Dalla prefata normativa risulta che una squadra che presenta un elenco gara di n.18 giocatori, come nel caso di specie, deve indicare almeno n.4 giocatori che *"devono essere in grado di sostituire un giocatore alla prima occasione in cui venga richiesto (pilone o tallonatore)"*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Di questi quattro giocatori indicati in elenco gara, tre devono necessariamente ricoprire i tre ruoli di prima linea (pilone destro, pilone sinistro e tallonatore) per consentire l'effettuazione delle mischie, mentre il quarto giocatore può restare disponibile per la sostituzione, indifferentemente, sia stando in panchina, sia giocando da subito la partita in un altro ruolo della squadra.

La società reclamante, quindi, ha ottemperato alla normativa sul numero di giocatori di prima linea da presentare a inizio della gara, ma per la decisione del gravame occorre verificare il modo in cui si è arrivati alla disputa di mischie "no contest".

Dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni rese al Collegio dall'arbitro della gara e dal suo assistente risulta che, al contrario di quanto sostenuto dalla società ricorrente, le mischie si sono disputate in modo no contest successivamente all'espulsione temporanea del n.1 del Petrarca Rugby, quando è stata ordinata una mischia, non per scelta autonoma dell'arbitro della gara, ma su indicazione dell'allenatore della Petrarca Rugby SSDARL, in quanto nell'occasione l'allenatore ha comunicato all'assistente all'arbitro, il quale lo ha riferito a quest'ultimo, che si disputavano mischie "no contest".

Il Collegio osserva, inoltre, che la eventuale circostanza, peraltro non confermata dagli ufficiali di gara sentiti dalla Corte, che il Sig. Libero avesse in precedenza disputato nel corso della gara alcune mischie in prima linea, scambiandosi di ruolo con il n.1 Sig. Fioriti, non avrebbe in alcun modo influito sulla decisione del reclamo, poiché ciò che rileva nella fattispecie non è la reale capacità e preparazione del Sig. Libero a poter ricoprire in astratto un ruolo in prima linea, ma se nell'occasione oggetto di reclamo era in grado di farlo e, comunque, se la società reclamante avesse garantito la sostituzione di un giocatore di prima linea alla prima occasione che si sarebbe resa necessaria.

Alla luce di quanto emerso dagli atti, pertanto, risulta che la società non è stata in grado di garantire la sostituzione del giocatore di prima linea n.1 Alessandro Fioriti, come previsto dalla Regola di Gioco 3 punto 8 e punto 13, e che ha comunicato di disputare mischie no contest e, di conseguenza, l'arbitro ha fatto disputare dette mischie in ottemperanza della Regola di Gioco 3



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

punto 16, che stabilisce che “. . .Se all'arbitro viene comunicato che la squadra non può giocare mischie con contesa, l'arbitro ordinerà mischie senza contesa”.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61 e 30/1, lett.g), Regolamento di Giustizia, la Regola di Gioco 3 punti 8, 11, 13, 15 e 16, l'art. 16, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché le Circolari Informative C.N.Ar. n.15/2008-2009 e n.4/2020-2021;
- respinge il reclamo;
- conferma la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 20 ottobre 2021, Comunicato A/01/GS, pubblicato in data 21/10/2021;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 5-26 novembre 2021

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)